



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI**

*Dipartimento Risorse Umane*

Direzione Risorse Umane – Personale Tecnico Amministrativo

*Area Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa*

Prot. n.: 109020

Pos.: I            Tit.: 10

Bari, 31.12.2007

Alla RdB/CUB

Coordinamento Regionale Puglia

Via Carlo Pisacane, 91

70126 B A R I

e, p.c. Alla RDB PI

Università di Bari

S E D E

*Oggetto:* Delegazione trattante di parte sindacale. Rif. Vs. nota del 19.12.2007, avente ad oggetto “Riunione sindacale del 20.12.2007 – Richiesta di convocazione”.

Con riferimento alla nota di cui sopra, con la quale codeste Rappresentanze Sindacali di Base chiedevano di essere invitate alla riunione con i Soggetti Sindacali fissata per il giorno 20 dicembre u.s., si fa presente quanto segue.

L'ammissione alla contrattazione collettiva integrativa e agli altri istituti del sistema di relazioni sindacali, come disegnato dal C.C.N.L. di comparto per il quadriennio normativo 98-01, tuttora vigente, avviene sulla base del sistema definito dal Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle “Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”, stipulato il 7.8.1998. Tale sistema - giova subito sottolineare - non presenta disposizioni che permettano alle singole amministrazioni di derogare dalla corretta applicazione della disciplina stabilita, né, tantomeno, di disporre discrezionalmente in merito alla individuazione dei Soggetti componenti la delegazione trattante di parte sindacale.

Tanto premesso, risulta - ovviamente - a questa Amministrazione che la RDB PI sia divenuta “organizzazione sindacale rappresentativa” nel comparto *Università*, ai sensi di quanto previsto dal “Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti”, sottoscritto in data 31 ottobre 2007. E' pur vero, però, che detta rappresentatività abilita la RDB PI alla contrattazione collettiva nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007. Nulla cambia a livello di singole Università, nelle quali i Soggetti Sindacali legittimati a partecipare ai modelli relazionali di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 9.8.2000 (contrattazione collettiva integrativa, informazione, concertazione, ecc.) continuano ad essere, oltre alla R.S.U., quelli firmatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che si sta tuttora applicando. Tanto, fino alla stipula del nuovo C.C.N.L. di comparto.

Tale affermazione è confermata, anche, dalle disposizioni finali contenute nel succitato C.C.N.Q. del 31 ottobre 2007, che disciplinano la fruizione delle prerogative sindacali – nei luoghi di lavoro - nel periodo intercorrente sino alla stipula dei contratti nazionali di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2006/2007.

Merita sottolineare, infine, che il rispetto della richiamata regolamentazione (legislativa e contrattuale) esclude qualsiasi intento limitativo delle libertà sindacali, essendo unicamente ispirato alla finalità di assicurare trasparenza e certezza al processo di formazione della delegazione sindacale trattante, così da evitare ogni possibile contenzioso.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL RETTORE  
f.to prof. Corrado Petrocelli